



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25.05.2022



22/92/CU4/C2-C3

**POSIZIONE IN MERITO AL PARERE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO – LEGGE 21 MARZO 2022, N. 36, RECANTE “ULTERIORI MISURE
URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E
RESILIENZA (PNRR)” (A.S. 2598)**

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

Punto 4) Conferenza Unificata

La Conferenza esprime parere favorevole, condizionato all'accoglimento delle proposte emendative concernenti la materia Salute e con le ulteriori richieste emendative, riguardanti tra l'altro, l'istituzione di un fondo per la realizzazione dei progetti bandiera e il programma nazionale di gestione dei rifiuti.

Roma, 25 maggio 2022

1. Emendamenti materia Salute	3
2. Politiche del Personale.....	8
3. Personale società <i>in house</i>	14
4. Emendamento avvocati	15
5. Progetti bandiera	16
6. Cloud.....	16
7. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN	18
8. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale	19
9. Accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano	19
10. Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.....	20
11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)	20
12. Art. 36 “Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti.....	21
13. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Intesa in Conferenza Unificata.....	21
14. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Reclutamento personale pubbliche amministrazioni.....	22
15. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Termine conclusione dei procedimenti amministrativi	22
16. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Rimodulazione perimetro delle ZES.....	22
17. Digitalizzazione dei servizi della PA locale	22
18. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti.....	23
19. Assunzioni in deroga con Fondi FESR.....	26



1. Emendamenti materia Salute

Articolo 3

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'articolo 35-ter, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto, è inserito il seguente:

«Art. 35-quater (Procedimento per l'assunzione del personale non dirigenziale).

- 1. I concorsi per l'assunzione del personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ivi inclusi quelli indetti dalla Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5, prevedono:

a) OMISSIS

b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;

Testo dell'emendamento.

All'articolo 35-quater, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 3, comma 1, è aggiunto il seguente periodo:

“Le amministrazioni possono motivatamente omettere l'utilizzo di strumenti informatici e digitali ove accertino, in rapporto anche al presumibile numero dei candidati, un eccessivo incremento degli oneri finanziari”.

Relazione

La previsione contenuta all'articolo 35-quater, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'articolo 3 del D.L. 36/2022 in merito all'utilizzo di strumenti informatici e digitali nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, per il suo carattere tassativo e, quindi, riguardante tutte le procedure, può comportare un considerevole aumento di costi per le amministrazioni specie, in proporzione, in relazione a quelle procedure nelle quali si prevede un numero limitato di candidati. La proposta formulata, pertanto, consente alle pubbliche amministrazioni di omettere motivatamente l'utilizzo di tali strumenti qualora questi comportino costi eccessivi.

Articolo 6

“All'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) a decorrere dal 1° luglio 2022 l'ultimo periodo del comma 1, è soppresso

b) dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:

3

«1-quater. A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1, e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento, di cui all'articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata dal proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale. Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

1-quinquies. Per il personale non dirigenziale delle autorità amministrative di cui all'articolo 1, comma 2, delle amministrazioni indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi, sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte».

2. I comandi o distacchi, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.

3. Al fine di non pregiudicare la funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti, di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo per il personale non dirigenziale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza».

OMISSIS"

Emendamenti

1° emendamento

All'articolo 30, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lett. b), dopo le parole "le amministrazioni" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale,".



2° emendamento

All'articolo 30, comma 1-quinquies, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 1, lett. b), dopo le parole "La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi" sono aggiunte le seguenti: "disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome e ai comandi e distacchi....."

3° emendamento

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo:

"Il presente comma non si applica ai comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, anche da e verso le Regioni e Province autonome".

Relazione

Il primo emendamento si rende necessario per rendere coerente l'articolo 30, comma 1-quater, del D.Lgs. 165/2001, che nell'attuale formulazione appare ricomprendere tutte le pubbliche amministrazioni tra le destinatarie dell'obbligo di pubblicazione degli avvisi di mobilità in un' apposita sezione del Portale unico di reclutamento di cui all'articolo 35-ter, con i commi 1 e 4 dello stesso articolo 35-ter, che limitano gli utilizzatori del portale, rispettivamente, alle amministrazioni pubbliche centrali (ed alle autorità amministrative indipendenti) ed alle regioni ed enti locali.

Il secondo emendamento è volto ad escludere dal limite percentuale del 25% i comandi e distacchi disposti dalle aziende ed enti del SSN anche se attivati da verso le amministrazioni regionali. Ciò in ragione della necessità per tali amministrazioni di poter disporre attraverso l'istituto del comando o del distacco personale con specifiche competenze in ambito sanitario che non sempre sono acquisibili attraverso le procedure di mobilità.

Il terzo emendamento è consequenziale al secondo e vuole precisare che non essendo le aziende ed enti del SSN destinatari del comma 1-quinquies del D.Lgs. 165/2001, né delle procedure straordinarie di inquadramento del comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 36/2022, i comandi e distacchi dagli stessi disposti anche da e verso le Regioni e Province autonome cessano alla naturale scadenza, anche se successiva al 31 dicembre 2022.

Articolo 7

1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 6-bis le parole «entro il 30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

A⁵

2) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Le Regioni, per quanto riguarda le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, adeguano i rispettivi ordinamenti ai principi di cui al presente articolo e ai contenuti del Piano tipo definiti con il decreto di cui al comma 6.»;

Emendamento

All'articolo 7, comma 1, lett. a), sub 1) dopo le parole entro il 30 giugno 2022 sono aggiunte le seguenti: *“Le aziende ed enti del servizio sanitario nazionale adottano il Piano entro il 30 settembre 2022”*.

Relazione

La proposta di emendamento all'articolo 7, comma 1, lett. a), sub 1), diretta a prorogare al 30 settembre 2022 anziché al 30 giugno 2022 l'obbligo per le aziende ed enti del SSN di adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), si rende indispensabile in relazione alla previsione contenuta allo stesso comma 1, lett. a), sub 2, che impone alle Regioni, per quanto riguarda le stesse aziende ed enti, di adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi in materia del D.L. 80/2021 e ai contenuti del Piano tipo definito dal ministro per la pubblica amministrazione. Considerato che il Piano tipo non è ancora stato adottato e tenuto conto dei tempi non brevi (attesa la vastità e la complessità delle materie che vanno inserite all'interno del PIAO) dell'adeguamento ordinamentale posto in capo alle Regioni, senza il proposto ulteriore differimento del termine le aziende ed enti del SSN non avrebbero presumibilmente il tempo materiale per rispettare la scadenza del 30 giugno 2022 per l'adozione del Piano.

Prevenzione e Sanità Pubblica

È necessario, per assicurare reale e compiuta attuazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di quanto previsto per la partecipazione al SNPS, che siano specificate le risorse da destinare al reclutamento del personale necessario, nonché che sia superato il limite attualmente previsto per determinare il numero di Unità Operative Complesse e Semplici nella ASL.

Pertanto si propone di stralciare l'intero comma 9 *“Le amministrazioni di cui al comma 4 provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente articolo con le risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”* e di sostituirlo con il seguente periodo, già presente nella versione inizialmente esaminata dal Consiglio dei Ministri e poi eliminato in sede di approvazione finale:

“a decorrere dall'anno 2023, è autorizzata la spesa complessiva di euro 50.190.000 annui, a valere sulle risorse ordinarie previste dalla legislazione vigente per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, da destinare al reclutamento con contratti a tempo indeterminato di due professionisti sanitari o tecnici garantendo la multi professionalità (esempio: ingegneri ambientali, agronomi, biologi o chimici senza specializzazione, ecc..) ogni 200.000 abitanti, di cui uno con qualifica dirigenziale e uno di categoria D, anche in deroga ai vincoli di spesa per il personale stabiliti dalle disposizioni vigenti. Continuando il percorso in parte intrapreso per la definizione degli organici standard dei Dipartimenti di Prevenzione. Al finanziamento di cui al primo periodo, accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle



finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse di cui al primo periodo, che, nella quota assegnata, valgono quale tetto di spesa assunzionale."

D'altra parte, considerando che le risorse finanziarie richiamate dal comma 8 riguardanti i finanziamenti del Piano degli Investimenti Complementari al PNRR, di cui al DL 59/2021, sono utilizzabili solo per risorse strumentali e non per risorse di personale, le risorse finanziarie inizialmente previste e poi eliminate dedicate al reclutamento di professionisti sanitari risultano di fondamentale importanza per assicurare reale e compiuta attuazione del SNPS.

In assenza di tali risorse, il rischio concreto è di una totale mancata attuazione delle disposizioni del DL 36/2022, o di una loro parziale attuazione nelle sole (e poche) Regioni nelle quali sono presenti risorse di personale disponibili alla realizzazione dell'SNPS.



2. Politiche del Personale

Il decreto-legge ha previsto misure utili per il pubblico impiego e, specificamente, su concorsi, formazione e mobilità dei dipendenti, tutte indispensabili per l'ammodernamento delle Pubbliche amministrazioni ma anche e soprattutto per l'attuazione del PNRR. Pertanto, le Regioni e le Province autonome ritengono condivisibili gli obiettivi degli interventi previsti dal decreto-legge soprattutto rispetto alla massima trasparenza di tutte le procedure; nella logica di contribuire in modo propositivo al processo delle riforme che dovranno accompagnare il Piano, le Regioni formulano alcune proposte emendative, e sottolineano però la necessità di confermare l'autonomia nell'ambito delle procedure di selezione.

All'articolo 1 dopo il comma 2, aggiungere il seguente

2 bis. A decorrere dall'anno 2022, la spesa di personale relativa agli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alle annualità precedenti all'effettiva erogazione, non rileva ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1bis e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n.58 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi). La medesima spesa non rileva altresì ai fini dell'impiego delle percentuali massime di incremento annuale della spesa determinate dai decreti ministeriali di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58".

Relazione

L'emendamento rende neutra la spesa di personale degli enti territoriali per gli arretrati dei rinnovi dei contratti collettivi nazionale di lavoro successivi a partire dal 2022, ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La sterilizzazione degli oneri per gli arretrati contrattuali consente una maggiore possibilità di programmare assunzioni di personale qualificato nei limiti dei criteri di sostenibilità finanziaria previsti dalla disciplina delle assunzioni per gli enti territoriali fondata sul criterio di sostenibilità finanziaria. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

All'articolo 2, comma 1

- 1) All'inserimento dell'articolo 35-ter del d.lgs. 165/2001, le parole "è esteso" di cui al comma 5 del citato articolo 35 ter sono sostituite dalle seguenti *" si estende mediante la costituzione, all'interno del medesimo Portale, di sezioni regionali, dedicate alle procedure di reclutamento delle regioni, degli enti pubblici non economici da queste dipendenti e vigilati, inclusi gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale, e degli enti locali, gestito da ciascuna Regione"*.
- 2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:



“8. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano all’inserimento lavorativo dei disabili di cui all’articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) mediante le apposite sezioni gestite dalle regioni nell’ambito del Portale www.InPA.gov.it, per le regioni e gli enti pubblici non economici da queste dipendenti e vigilati, inclusi gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale, e gli enti locali.”.

Relazione

L’emendamento di cui al comma 1, per esigenze di efficacia ed efficienza, in un’ottica di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, anche in considerazione di investimenti tecnologici già effettuati dalle regioni, prevede l’utilizzo del Portale InPA, da parte di regioni ed enti locali, con riferimento alle procedure di reclutamento e mobilità attivati dalle medesime amministrazioni, mediante la costituzione di una sezione nell’ambito del Portale www.InPA.gov.it dedicata alla specificità delle regioni, degli enti dipendenti e vigilati dalle regioni e degli enti locali. In tale sezione, gestita da ciascuna Regione, rientrano anche gli enti appartenenti al servizio sanitario nazionale.

La proposta emendativa di cui al comma 2 ha la finalità di prevedere che la modalità di reclutamento dei soggetti di cui alla legge 68/1999 avvenga attraverso una apposita sezione del Portale che monitori l’effettivo adempimento delle assunzioni obbligatorie.

All’articolo 3

1. Al comma 1, per l’inserimento dell’articolo 35-quater del d.lgs. 165/2001, alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 35-quater, le parole “*in videoconferenza*” sono sostituite dalle parole “*da remoto*” e, dopo le parole “*della prova*” sono aggiunte le parole “*scritta e*”.
2. Al comma 4, dopo le parole “*31 dicembre 2022,*” sono inserite le seguenti “*previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,*”.

Relazione

La proposta emendativa di cui al comma 1, in un’ottica di efficienza ed efficacia nello svolgimento delle procedure concorsuali, in analogia con quanto già previsto per lo svolgimento delle prove orali, dispone l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali, anche tramite collegamenti da remoto, anche per lo svolgimento della prova scritta.

L’emendamento di cui al comma 2 ha la finalità di introdurre uno strumento di confronto e di condivisione, da parte delle regioni e degli enti locali, nell’aggiornamento delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, stante la rilevante portata delle stesse nello svolgimento dei concorsi pubblici.

Dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

“Art. 35-quinquies”

(Modificazioni all'articolo 3 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113)

All'articolo 3, comma 7-ter, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 è aggiunto il seguente periodo: *"Qualora tra l'amministrazione cedente e quella cessionaria intercorra un formale accordo in merito alle procedure di mobilità del personale non si applicano le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma"*.

Relazione

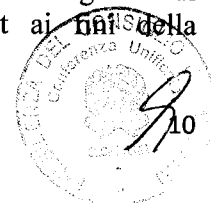
L'emendamento modifica il comma 7-ter dell'articolo 3 del d.lgs. 80/2021 consentendo alle amministrazioni pubbliche, inclusi i comuni, di derogare al periodo minimo di permanenza in servizio in presenza di procedure di mobilità e a condizione che vi sia un accordo in tal senso tra l'amministrazione cedente e quella cessionaria.

All'articolo 6.

1. Al primo periodo, comma 1, lettera a), al capoverso 1-*quater*, primo periodo, dopo la parola *"amministrazioni"* sono aggiunte le parole *"pubbliche centrali di cui all'art. 1, comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, e le autorità amministrative indipendenti"*. Dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: *"Le regioni e gli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, inclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, pubblicano gli avvisi nell'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it"*.
2. Al comma 1-*quinqües*, le parole dopo la parola *"denominati"* sono inserite le parole *"di personale non dirigenziale"*.
3. Al comma 1, lettera a), capoverso 1-*quinqües*, dopo le parole *"che ne fanno parte"* sono aggiunte le parole *"e i comandi tra regioni ed enti dipendenti e vigilati, ivi compresi gli enti ed aziende del servizio sanitario nazionale, e con gli enti locali del territorio regionale."*.
4. Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 1-*quinqües* è inserito il seguente:
*"1-sexies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1-*quinqües* da parte delle regioni e degli enti dipendenti e vigilati dalle medesime, esclusi quelli appartenenti al servizio sanitario nazionale, la percentuale indicata nel predetto comma è calcolata sui posti complessivamente previsti dalle dotazioni organiche dei predetti enti."*
5. Al comma 2, dopo le parole *"comandi o distacchi"* sono aggiunte le parole *"di personale non dirigenziale"*.

Relazione

Gli emendamenti di cui al comma 1 hanno l'obiettivo di permettere alle amministrazioni regionali di utilizzare l'apposita sezione costituita all'interno del Portale www.InPa.gov.it ai fini della



pubblicazione degli avvisi di mobilità e dell'acquisizione delle istanze in una apposita sezione del Portale.

Le proposte emendative ai commi 2 e 3 hanno lo scopo di escludere il personale dirigenziale e di meglio chiarire l'applicabilità della disciplina di cui trattasi.

L'emendamento di cui al comma 4 è volto a consentire alle regioni e agli enti dipendenti e vigilati dalle stesse di computare, ai fini dell'applicazione della percentuale prevista dal comma 1-quinquies, il totale dei posti delle rispettive dotazioni organiche, consentendo alle regioni una migliore gestione delle risorse umane nell'ambito di ciascun sistema regionale.

L'emendamento di cui al comma 5 ha, in particolare, la finalità di precisare che la cessazione di comandi, riguarda solo il personale non dirigenziale

All'articolo 7

1. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole "per garantire l'invarianza" sono aggiunte le parole "per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato".

Relazione

L'emendamento permette di incrementare, per le regioni a statuto ordinario e gli Enti Locali, il limite per le risorse per il trattamento economico accessorio, in applicazione della norma contenuta nell'articolo 33 del DL34/2019, in presenza di incremento del personale in servizio rispetto all'anno 2018, con riferimento anche ai rapporti di lavoro a tempo determinato, ivi compresi quelli previsti per l'attuazione di progetti PNRR. L'emendamento non prevede nuovi o maggiori oneri per il quadro di finanza pubblica.

All'articolo 10

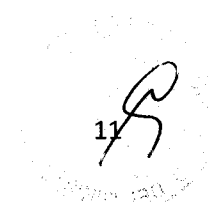
1. Al comma 1, le parole *"da almeno due anni"* sono soppresse e dopo le parole *"dalla legge 6 agosto 2021, n. 113"* sono aggiunte le parole *"e con il limite anagrafico di 70 anni di età"*.

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Ai fini della realizzazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano possono concludere accordi con Università, centri di alta formazione e ordini professionali per favorire la selezione e l'assunzione rapida dei migliori profili specialistici cui possono conferire gli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 31, commi 1 e 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni."

Relazione

11



La proposta emendativa di cui al comma 1 è volta ad assicurare una continuità dell'incarico in essere o, eventualmente, in ossequio al limite massimo previsto per il collocamento in quiescenza, in considerazione della peculiarità della situazione connessa alla realizzazione dei progetti PNRR.

L'emendamento di cui al comma 2 è volto a consentire alle amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR di avvalersi di professionisti con contratti a tempo determinato mediante accordi con Università e ordini professionali, segnatamente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 8, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

All'articolo 11.

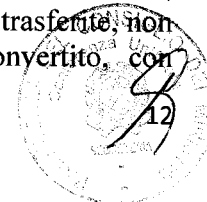
1. Al comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, dopo le parole *"della legge 27 dicembre 2006, n. 296"* sono aggiunte le parole *"e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."*
2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1 bis. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 15, primo periodo, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, trovano applicazione per le regioni nel limite delle posizioni dirigenziali vacanti e delle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente comma non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."
3. All'articolo 11, comma 2, l'ultimo periodo è così integrato nella parte finale dopo le parole *"a carico dell'amministrazione"* con le parole *"spesa che non rileva ai fini dell'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."*

Relazione

L'emendamento di cui al comma 1 estende la disciplina derogatoria, introdotta dal comma in questione, alla disciplina del trattamento accessorio, indispensabile ai fini della sostenibilità delle assunzioni attivabili.

L'emendamento di cui al comma 2 consente alle regioni, in linea con quanto disposto dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 80/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 relativi a compiti strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel limite della copertura delle posizioni dirigenziali vacanti e delle capacità assunzionali di cui all'art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. La spesa relativa ai predetti incarichi non rileva ai fini dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli oneri dell'emendamento in parola sono a valere nell'ambito della disponibilità dei bilanci delle singole regioni.

L'emendamento di cui al comma 2 è volto a specificare che la spesa per i contratti di collaborazione previsti dall'articolo 11, comma 2, non rileva ai fini dell'applicazione del art. 33 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ciò in quanto l'art. 2 del D.M. applicativo dell'art. 33 del D.L. n. 34/2019, nel definire cosa debba intendersi per "spesa di personale" considera nel computo anche le collaborazioni, previste dall'art. 7, comma 6 bis, del D. Lgs. n. 165/2001. Peraltro, nel caso di collaborazioni, pur trattandosi di risorse trasferite, non sembrerebbe applicabile l'art. 57, comma 3 septies, del D.L. n. 104/2020, convertito, con



modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in quanto nella predetta disposizione si fa espresso riferimento alle "spese di personale riferite alle assunzioni" e non anche alle collaborazioni. Da ultimo, si rappresenta che l'emendamento si pone in linea con quanto già disposto (previsione di una deroga espressa alle disposizioni sulle capacità assunzionali) nell'art. 1, comma 179, della Legge n. 178/2020. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi.

Art. 49

1. Dopo l'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 è inserito il seguente:
"Articolo 49-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione."

Relazione

L'emendamento introduce la clausola di salvaguardia concernente le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano al fine di assicurare la coerenza con la disciplina settoriale dei predetti enti.

3. Personale società in house

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. All'articolo 10, del Decreto – legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole "e per gli enti locali," inserire "anche";

b) il comma 6 è così sostituito:

6. Ai fini dell'espletamento delle attività di supporto di cui al presente articolo, le società interessate possono provvedere con le risorse interne, con personale assunto con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, con personale esterno, nonché con il ricorso a competenze - di persone fisiche o giuridiche - disponibili sul mercato, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175."

c) è aggiunto il comma 6 bis:

"6 bis. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di cui al comma 6 indicano, a pena di nullità, il progetto di investimento pubblico al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Il mancato conseguimento dei traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile."

Relazione

L'emendamento proposto è volto a consentire alle società in house qualificate di assumere personale con contratto a tempo determinato, anche di durata superiore a 36 mesi (ma non eccedente la durata del progetto e, in ogni caso, la data del 31.12.2026), per svolgere le attività di supporto tecnico-operativo a favore delle amministrazioni interessate.

La proposta ricalca quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del D.L. 80/2021 che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, consente alle amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel medesimo PNRR, di reclutare nuovo personale stipulando contratti di lavoro a tempo determinato (nonché contratti di collaborazione) per un periodo complessivo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole amministrazioni e comunque la data del 31 dicembre 2026.

La citata disposizione del D.L. 80/2021 prevede che i suddetti contratti debbano indicare, a pena di nullità, il progetto del PNRR al quale è riferita la prestazione lavorativa e che gli stessi possano essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta. Inoltre, il mancato conseguimento degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'art. 2119 del cod. civ.

Inoltre, si specifica la portata del comma 4 dell'articolo 10 dando atto che le convenzioni con le società in house qualificate sono stipulate non solo dalle amministrazioni centrali.



4. Emendamento avvocati

1. All'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. All'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, dopo le parole “Gli assegni in natura” aggiungere “i compensi professionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 giugno 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014”.

Relazione

I compensi professionali corrisposti agli avvocati sono da considerarsi un unicum non raffrontabile con altre voci stipendiali. L'emendamento qualifica i compensi ai fini della determinazione della retribuzione annua contributiva.



5. Progetti bandiera

All'articolo 21, è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Ai fini di integrare le risorse di cui ai commi 1 e 2, è istituito un Fondo per la realizzazione dei “progetti bandiera” presso il Ministero dell'Economia e finanze con uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. All'onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto - legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.”

Relazione

Si ritiene necessario per il finanziamento dei “progetti bandiera” proposti dalle Regioni e Province autonome creare un apposito fondo in quanto le risorse previste dall'articolo 21, quelle del PNRR non assegnate, sono “eventuali” e non certe né nel quantum né nei tempi. Inoltre, la possibilità che le risorse dei Piani di sviluppo e coesione e della programmazione europea 2021 – 2027 concorrano alla realizzazione dei progetti risulta essere un'ipotesi di copertura non coerente e sufficiente per tutti i progetti. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

6. Cloud

1. All'articolo 29 sono aggiunti i seguenti commi:

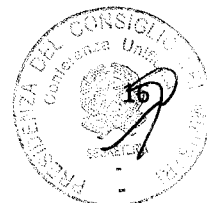
“1 bis. Dopo il comma 5, dell'art. 7, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 aggiungere il seguente comma 5-ter:

5-ter- “Al fine di assicurare la trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione e l'omogeneità dei conti pubblici, in via eccezionale, a partire dall'anno finanziario 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le spese per l'acquisizione di servizi cloud sono annoverate tra le spese di investimento di cui al comma 18 dell'articolo 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 e, conseguentemente, le Regioni e province autonome e gli enti locali contabilizzano tali spese al titolo secondo della spesa dei propri bilanci, macroaggregato 02 “Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni”, in apposita voce del piano dei conti finanziario relativo alle immobilizzazioni immateriali, di cui all'allegato 6/1 del decreto legislativo 28 giugno 2011, n.118.”

1 ter. Al comma 2-quinquies, dell'articolo 27, del decreto – legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 sono abrogate le parole “e fino al termine di attuazione del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza”; dopo le parole “tra gli stanziamenti” sono inserite “e i finanziamenti”.

Relazione

La cloudificazione della PA è un tassello fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese e architrave della strategia di transizione digitale enunciata nel PNRR nella Missione 1.



Spostando i sistemi informativi della PA sul Cloud si trasformano investimenti in conto capitale (storicamente effettuati per i CED) in spese in conto corrente annuali per pagare i canoni del servizio *cloud as a service*, creando due potenziali problemi per la finanza pubblica e la contabilità dello Stato:

1. scatto dei vincoli di spending review: aumentando la spesa corrente potrebbero scattare e/o farsi ancora più stringenti i vincoli di spending review introdotti nel passato, in particolare per gli enti locali;
2. Limitata capacità di spesa corrente in molti enti locali, senza poter incrementare le spese correnti al di là dei vincoli di spending review molti enti locali e PA non possono passare a cloud per assenza di risorse impegnabili in tale direzione.

Per ovviare a questi problemi, si è intervenuti con:

- il DL 77/2021: abolendo le norme di spending review sulla spesa per acquisto di beni e servizi informatici, il limite di spesa vigente per acquisti di beni e servizi informatici finanziati con il PNRR e prevedendo che le risorse relative al PNRR e il Piano investimenti complementari (quindi anche le risorse destinate alla migrazione al Cloud delle PA), possano essere utilizzate in deroga ai limiti di contenimento della spesa previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145 con accertamento sulla base delle delibere di riparto o assegnazione, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante;
- il DL 152/2021 prevedendo espressamente la possibilità, per le amministrazioni pubbliche (centrali e locali) di proporre, nell'ambito dei rispettivi bilanci di previsione o con provvedimenti di assestamento dei bilanci stessi, variazioni compensative, per gli investimenti relativi alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione in attrezzature, quali i server e gli altri impianti informatici, e quelli relativi all'acquisizione di servizi cloud infrastrutturali.

Tali interventi normativi, devono essere resi stabili anche oltre il 31 dicembre 2026, termine di durata del PNRR in quanto le spese per il passaggio al cloud non si esauriranno il 31 dicembre 2026 inoltre l'utilizzo del cloud comporterà un incremento delle spese di noleggio piattaforma e gestione servizi attualmente considerata spesa corrente.

Pertanto, le modifiche normative proposte tendono a:

- prevede le modalità di contabilizzazione delle spese per l'acquisizione di servizi cloud da parte delle Regioni e Province autonome e gli enti locali, destinatari delle risorse finanziarie del PNRR, nell'ambito delle spese di investimento ai sensi del D.Lgs 118/2011 ai fini di assicurare la transizione digitale e la progressiva sostituzione delle infrastrutture ICT materiali con l'acquisizione di servizi cloud, in linea con le indicazioni del PNRR Missione 1) Componente 1) Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA e alla Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità.

Quest'ultima infatti prevede testualmente: *"Saranno anche riviste le regole di contabilità che attualmente disincentivano la migrazione (al momento, infatti, la migrazione al cloud comporta di "tradurre" capex in opex)."*

Nell'allegato tecnico al PNRR trasmesso alla CE, testualmente, alla medesima riforma è previsto: *".... as part of the incentives for cloud migration, we plan to revise the current public accounting rules for expenses related to cloud services. In fact, the migration to the cloud currently involves a transfer of budgets from capital expenditures to operational expenditures. These mechanisms/rules will be revised in order to not disincentivize cloud migration for PAs."*

- estendere a regime la possibilità di variazione compensativa.



7. Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse statali ed europee per investimenti, del PNRR, PCN

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“ART.11 bis (Misure per accelerare l'utilizzo delle risorse per investimenti del PNRR, PCN, comunitarie)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), per consentire l'immediato e tempestivo utilizzo delle risorse, le quote non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e sono immediatamente applicabili, in deroga alle modalità previste dall'articolo 42, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in deroga ai limiti fissati dall'art.1, commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La disposizione si applica anche alle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).”

2. Le Regioni e le Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzate, per gli anni dal 2021 al 2026, a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 43 e dall'allegato 4/2 annesso del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Relazione

La proposta mira ad accelerare l'utilizzo delle risorse del PNRR e PCN, infatti l'emendamento è volto a:

- comma 1: consentire l'immediata applicabilità al bilancio di previsione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), senza l'approvazione da parte della Giunta regionale del preconsuntivo dell'esercizio precedente previsto dall'articolo 42 del d.lgs. 118/2011, commi 9, 10 e 11. La proposta mira a considerare l'applicazione della quota di avanzo di amministrazione vincolata da PNRR e PNC come una "mera" variazione di Bilancio che considera in entrata l'iscrizione delle quote di avanzo derivanti dall'incasso a fine dell'esercizio precedente delle risorse provenienti dal PNRR e dal PNC;
- comma 2: prevedere anche per le Regioni e Province autonome che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria, in analogia alla norma prevista per gli enti locali dall'articolo 15, comma 4 bis, del DL 77/2021, l'autorizzazione a iscrivere in bilancio ai fini del loro impegno per gli anni dal 2021 al 2026 i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione della giunta successive al disegno di legge di bilancio.

La modifica si ritiene necessaria in quanto le disposizioni di cui al paragrafo 8. dell'Allegato 4/2 che disciplinano l'esercizio provvisorio prevedono che nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti. Per le spese in conto capitale è prevista la possibilità di impegnare solo le spese riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza e i rimborsi in c/capitale di somme non dovute o incassate in eccesso. Si ritiene opportuno esplicitare che si è autorizzati anche ad impegnare in deroga ai principi dell'Allegato 4/2.



8. Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale

1. Dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

“Art.11 bis (Anticipazioni di cassa per gli enti strumentali non beneficiari del contributo annuale di finanziamento regionale)

“1. “Dopo il comma 9-bis dell'articolo 69 del Decreto legislativo 118/2011 è aggiunto il seguente comma:

“9 ter. Gli enti pubblici strumentali il cui funzionamento non è finanziato dalle Regioni, possono contrarre anticipazioni, unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento della media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi”.

Relazione

Ai sensi del D.Lgs 118/2011 articolo 11 ter. comma 1, le Aziende Regionali territoriali per l'Edilizia vengono considerate enti strumentali controllati della Regione, ex IACP, rientranti quindi nel Gruppo di Amministrazione Pubblica e nel gruppo di consolidamento.

L'articolo 69 del D.L.vo 118/2011 al comma 9 bis recita *“ gli enti pubblici strumentali delle Regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa per un importo non eccedente il 10% dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti da trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla Regione”.*

Nel caso in cui le leggi regionali non prevedano alcun finanziamento ordinario annuale da parte della Regione ma le uniche fonti di finanziamento dell'Ente sono relative a proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente non avrebbe diritto ad accedere alle anticipazioni di tesoreria.

La proposta di emendamento definisce il tetto relativo alle anticipazioni secondo un diverso parametro, *la media aritmetica dell'ammontare delle entrate registrate, a qualsiasi titolo, sul conto di Tesoreria negli ultimi tre esercizi* non potendo calcolarsi la percentuale su trasferimenti di fondi correnti da Regione, inesistenti.

9. Accesso ai finanziamenti dei comuni delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

All'articolo 7, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. Dopo l'articolo 31-bis, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai finanziamenti di cui al presente articolo accedono anche i comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.».

Relazione

Si ritiene opportuno precisare che tra i destinatari dei fondi statali istituiti dall'articolo 31bis del decreto-legge 152/2021 presso il Ministero dell'Interno per le assunzioni a tempo determinato dei



Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti attuatori di interventi a valere sulle risorse del PNRR, sono compresi anche i comuni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
La richiesta trova giustificazione nel coinvolgimento dei piccoli Comuni delle autonomie speciali nell'attuazione degli interventi PNRR, del tutto analogo a quello dei Comuni del restante territorio.

10. Clausola di salvaguardia regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano

1. È aggiunto il seguente articolo:

“Art. 47-bis (Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. “.

Relazione

Si ritiene opportuno proporre di inserire la clausola di salvaguardia relativa alle competenze attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.

11. Misure di sostegno del settore aeroportuale – sospensione tassa addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili)

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

“Art. 40 bis. (Misure di sostegno del settore aeroportuale)

1. Al fine di mitigare gli effetti negativi prodotti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2023, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applica nei confronti dei passeggeri in partenza dagli scali aeroportuali nazionali che hanno registrato nell'anno 2019 un traffico di passeggeri in partenza pari o inferiore a un milione di unità. A tale fine, i gestori degli scali aeroportuali di cui al primo periodo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ente nazionale per l'aviazione civile i dati relativi al numero di passeggeri partiti in ciascun mese entro il giorno 25 del mese successivo.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, pari a 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Relazione

I piccoli scali nazionali hanno visto fortemente compromessi i propri piani industriali senza la certezza di concrete possibilità di ripresa. La norma proposta interviene a sostegno degli aeroporti regionali con traffico al di sotto di un milione di passeggeri, sospendendo la c.d. “*addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili*” di cui all'articolo 2, comma 11, della



legge 24 dicembre 2003, n. 350 fino al 31 dicembre 2023, in analogia all'articolo 25 bis del DL 73/2021.

L'impatto dell'addizionale è maggiore per gli aeroporti di piccole dimensioni, dove per la struttura vigente della tariffa, la tassa può rappresentare fino al 45% del totale dei diritti aeroportuali che i vettori operanti su questi scali sono chiamati a corrispondere, con una proporzionalità di impatto maggiore sulla marginalità complessiva degli stessi. La riduzione di introito per lo Stato sarebbe compensata dall'effetto dell'incremento del traffico in prospettiva e dallo sviluppo socio - economico delle aree collegate dallo scalo.

All'onere quantificato in 6,5 milioni per il 2022 e 13 milioni per il 2023, sulla base dello stanziamento già previsto dall'articolo 25 bis del DL 73/2021 e del gettito per lo Stato dagli aeroporti di piccole dimensioni pari a 12,7 milioni nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

12. Art. 36 "Perfezionamento della semplificazione della procedura di reclutamento degli insegnanti

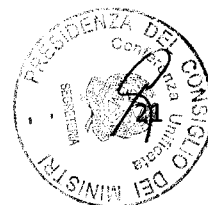
Il testo del DL non affronta la questione, che le Regioni invece intendono porre, relativa alle modalità di formazione della graduatoria per l'immissione in ruolo degli insegnanti e alle modalità di scorrimento della stessa. Tali modalità non tenendo conto del fabbisogno del personale docente legato all'offerta formativa territoriale, ne pregiudicano la programmazione regionale ponendo in seria difficoltà gli atti di competenza regionale, tra i quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche.

13. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Intesa in Conferenza Unificata

All'articolo 37, comma 3, le parole "*sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*" sono sostituite dalle seguenti: "*previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*".

Relazione

Il comma 3 dell'articolo 37 modifica l'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengano disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate, nonché le modalità di funzionamento e di organizzazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibile e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata. Tuttavia, in questo caso, l'espressione dell'intesa da parte della Conferenza Unificata appare essenziale al fine di garantire che il DPCM tenga in opportuna considerazione tutte le specificità connesse all'applicazione delle ZLS sui territori regionali.



14. Disposizioni in materia di ZES e ZLS ➔ Reclutamento personale pubbliche amministrazioni

All'articolo 37, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3 bis:

“All'art. 11, co. 1-ter, lett. a) del Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, al secondo periodo, dopo le parole “decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303” aggiungere: “e si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, co. 14 della Legge 15 maggio 1997, n. 127”

Relazione

Il richiamo a tale istituto normativo consente ai Commissari straordinari la facilitazione nelle procedure di reclutamento del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, avvalendosi di iter acceleratori previsti per le strutture commissariali di Governo che, diversamente, non potrebbero trovare applicazione alla luce della modifica introdotta dall'art. 57, co. 1, lett. a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 in materia di nomina dei commissari, con conseguente allungamento dei tempi di attivazione delle ZES.

15. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Termine conclusione dei procedimenti amministrativi

All'articolo 37, comma 1, ultimo capoverso, dopo le parole “è approvata...” è inserito il seguente inciso: “entro 30 gg dall'acquisizione della proposta commissariale”.

Relazione

L'introduzione di un termine finale esplicito, commisurato al termine ordinario di conclusione dei procedimenti amministrativi, concretizza la previsione generale di una procedura improntata al principio di massima semplificazione e celerità.

16. Disposizioni in materia di ZES e ZLS – Rimodulazione perimetro delle ZES

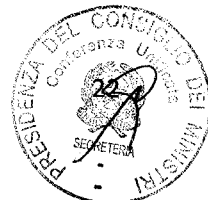
All'articolo 37, comma 1, dopo le parole “di cui al comma 6...” è inserito il seguente inciso: “rimodulando la perimetrazione vigente, in aumento o in diminuzione,”.

Relazione

Per rendere efficace la procedura semplificata di aggiornamento del perimetro delle ZES istituite si rende opportuno dare evidenza della possibilità di rimodulare le perimetrazioni sia attraverso l'integrazione di aree, o loro porzioni, originariamente non incluse nella perimetrazione, che attraverso operazioni di nettizzazione di aree non idonee o non utilizzate, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione.

17. Digitalizzazione dei servizi della PA locale

All'art. 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:



d) *“Ai fini di ottemperare agli articoli 9 e 28 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, in riferimento “complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia nella fase di pianificazione che durante l'attuazione”, è autorizzato, con proprio atto, il Ministero delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione a rivedere le condizioni delle convenzioni fra lo stesso Ministero, Regioni ed Enti Locali, stipulate ai sensi dell'art. 239 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2020, n. 77, per rendere coerenti e complementari le modalità operative e gli obiettivi previsti dal “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi” con quelli previsti dagli avvisi in attuazione del PNRR pubblicati in data 4 aprile 2022, di cui alla missione 1, componente 1, investimento 1.4.”, tenendo conto della rilevanza strategica ed economica della seconda iniziativa citata.*

Relazione

Al fine di rendere efficace la trasformazione digitale dei servizi pubblici locali e la conseguente migrazione su App Io e Pago PA, si rende necessario valorizzare gli sforzi fatti dai Comuni che hanno stretto convenzioni con le Regioni in applicazione del “fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione” attuato nei primi mesi del 2020, rendendo coerenti e complementari le modalità operative di rendicontazione e gli obiettivi previsti dal “Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione dei servizi” con quelli previsti dagli avvisi in attuazione del PNRR.

Se tale modifica fosse accolta e il Ministero provvedesse con proprio atto a dare applicazione a tale disposizione, si otterrebbe una maggiore spinta alla trasformazione digitale dei servizi pubblici locali evitando la contrapposizione fra rendicontazioni meno incentivate del fondo innovazione rispetto a quelle che seguiranno alle candidature degli avvisi di cui sopra del PNRR. Infine, ciò massimizzerebbe la spesa dei due fondi rendendoli fra loro complementari.

18. Programma Nazionale di Gestione dei Rifiuti

All'articolo 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Costituisce altresì parte integrante del piano di gestione dei rifiuti **una sezione denominata** il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico. **Tale sezione** ~~il piano~~ **è redatta** in conformità alle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della transizione ecologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di



Bolzano. L'introduzione di tale sezione all'interno della pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti, qualora volta esclusivamente ad integrare per accadimenti emergenziali la gestione ordinaria dei rifiuti stessi, non costituisce modifica sostanziale della pianificazione regionale in vigore. È facoltà delle regioni e delle province autonome, nelle more di linee guida da adottare secondo le stesse procedure individuate per la gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, integrare tale sezione con una ulteriore sezione dedicata alla gestione dei materiali e dei rifiuti prodotti a seguito di un evento alluvionale o altri eventi meteorici. Le linee guida di cui al presente comma, prima di essere approvate con decreto del presidente del consiglio dei ministri, dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità alla VAS di cui alla parte seconda del d. lgs. 152/2006».

Relazione

La modifica del comma 2, è proposta per i seguenti motivi:

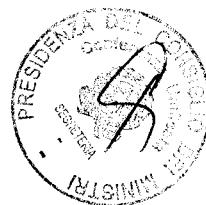
1. riguardo al piano di gestione delle macerie si raccomanda l'estensione delle Linee Guida riferite agli eventi sismici anche agli eventi catastrofici alluvionali e meteorici in generale. Si chiede pertanto di integrare/emendare in questo senso il contenuto del DL 36/22 in fase di conversione, al fine di allinearli a questa richiesta.
2. la seconda considerazione riguarda il fatto che tale piano [regionale] di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico, che come detto al punto precedente andrebbe integrato/esteso anche agli altri eventi alluvionali e meteorici in generale, dovrà costituire parte integrante del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti: questa integrazione dovrà essere realizzata a seguito dell'adozione ed in conformità alle previste linee guida. Si ritiene utile specificare in proposito, all'interno del disposto legislativo, che tale integrazione potrà avvenire come "Piano stralcio", pertanto non andando ad intervenire/interferire direttamente nel processo di approvazione dei Piani regionali in corso di approvazione;
3. infine le Regioni e P.A. fanno presente che risulta necessario individuare fin d'ora un percorso di approvazione che semplifichi la procedura di approvazione ed integrazione del piano di gestione delle macerie all'interno del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Questo elemento rileva importanza al fine di non sottrarre a livello regionale e locale ulteriori risorse e tempi che potranno così essere utilizzati per concentrare gli sforzi delle rispettive amministrazioni su attività finalizzate ad ottimizzare la gestione dei rifiuti a beneficio della collettività. All'interno dell'emendamento proposto si prevede pertanto la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) delle linee guida nazionali, al fine di evitare tale verifica a carico di ogni singola Amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso, in relazione alla citata modifica normativa, si portano all'attenzione, nel seguito, alcune problematiche che dovrebbero comunque essere affrontate, descritte e valutate, nella predisposizione delle linee guida, previste dalla citata norma, cui i Piani regionali dovranno



conformarsi avendo presente che gli eventi sismici possono interessare anche territori di diverse Regioni:

- identificazione delle deroghe alla vigente normativa ambientale applicabili su scala nazionale (classificazione dei rifiuti - urbani per le fasi di raccolta e trasporto - speciali per le successive fasi di gestione e attribuzione dei corrispondenti codici EER);
- individuazione dei compiti e delle responsabilità in capo ai diversi soggetti che cooperano nella gestione dell'emergenza (Protezione Civile, Comuni, Regioni, Prefetti, Gestori del servizio, organi di controllo etc);
- individuazione dei requisiti di qualità dei materiali da costruzione e demolizione (requisiti fisici, test di cessione, analisi sul tal quale, etc) recuperati in relazione ai loro diversi possibili utilizzi;
- definizione dei criteri per la quantificazione dei costi/ricavi per le diverse fasi di gestione dei rifiuti e dei materiali da essi derivanti;
- organizzazione della tracciabilità nelle diverse fasi di gestione;
- indicazioni operative per la gestione delle macerie contenenti (o sospette di contenere) amianto e/o altre sostanze pericolose.



19. Assunzioni in deroga con Fondi FESR

Articolo aggiuntivo

Art. (.....)

1. Al fine di consentire, per il periodo di programmazione 2021-2027, l'efficace e corretta attuazione degli interventi previsti dalle politiche di coesione dell'Unione europea in complementarietà e sinergia con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e in linea con le esigenze di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti coinvolti, le Regioni titolari dei programmi di cui al Regolamento (UE) 1060/2021 possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità per un periodo superiore anche a trentasei mesi, ma non eccedente i termini di ammissibilità della spesa, ai sensi dell'art. 63, par. 2, del Reg. (UE) 1060/2021, a valere sulle risorse assegnate ai PR 2021 – 2027 dall'Accordo di Partenariato, nei limiti dei rispettivi stanziamenti previsti per la priorità "Assistenza Tecnica", anche in deroga a specifici accordi tra le singole Regioni e il Governo.

2. La spesa di personale derivante dall'applicazione del comma 1 effettuata a valere sulle risorse dei PR 2021-2027, non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Le procedure di reclutamento a tempo determinato sono effettuate con concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dalle medesime Regioni quali Amministrazioni titolari di interventi del PNRR.

Relazione

L'emendamento si propone di consentire, nell'ambito delle risorse stanziare nei PR 2021-2027 dall'Accordo di Partenariato, il rafforzamento della capacità amministrativa delle Regioni mediante l'assunzione di personale a tempo determinato di qualifica non dirigenziale che viene destinato allo svolgimento di tutte le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste dalle politiche di coesione dell'Unione europea in complementarietà e sinergia con gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti, quali le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare studi, analisi e supporto amministrativo. La relativa spesa, effettuata a valere sui fondi comunitari di cui ai PR 2021-2027, è in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente.

